



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

F.A.Q.

1. D: Cosa accade ai COA attualmente in carica?

R: Sono prorogati di diritto sino al 31 Dicembre 2014 (*art. 65 co. 2*).

2. D: Quali sono le cause di incompatibilità per i Consiglieri del COA e quando entreranno in vigore?

R: Cause di incompatibilità: la carica di consigliere di un COA è incompatibile:

a) con quella di Consigliere nazionale;

b) con quella di componente del CdA e del Comitato dei delegati della Cassa Forense;

c) con quella di membro di un Consiglio distrettuale di disciplina (*art. 28 co. 10*).

Operano a partire dalla costituzione dei nuovi COA dopo il 31/12/2014 (arg. *art. 65 co. 2*).

L'incompatibilità *sub b*), peraltro, opera a partire dall'entrata in vigore della legge e dovrà essere rimossa entro sessanta giorni da quel momento, optando per l'una o l'altra carica (*artt. 65 co. 4 e 28 co. 10*).

3. D: I COA conservano il loro potere disciplinare?

R: Lo conservano fino a che non saranno operativi i Consigli distrettuali di disciplina, da costituire sulla base di un regolamento emanato dal CNF (*art. 50 co. 2 e 5*).

4. D: Quali regole disciplinano attualmente il procedimento disciplinare?

R: Resta disciplinato dalle attuali norme sino all'adozione del regolamento da parte del CNF (*art. 50 co. 5*).

5. D: Quali sono le novità in materia di procedimento disciplinare immediatamente applicabili?

R: I COA sono sin da subito soggetti al potere ispettivo del CNF per quanto riguarda i procedimenti disciplinari in corso (*art. 63 co. 1 e 2*).

6. D: Il COA conserva il potere di *opinamento* delle parcelle?

R: Sì (*art. 13 co. 9*).

7. D: Il divieto di conferire incarichi giudiziari ai Consiglieri dell'Ordine (*art. 28, comma 10, ultimo periodo*) è immediatamente operante?

R: No.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

8. D: Quali sono le regole attualmente applicabili all'impugnazione dei provvedimenti del COA?

R: Vale la disciplina attuale degli articoli da 59 a 65 del R.D. 22.01.1934 n. 37 (*art. 37 co. 1*).

9. D: Cosa cambia in materia di formazione continua?

R: L'obbligo di formazione continua è immediatamente operante; così come la sua esenzione per gli avvocati ultrasessantenni o con venticinque anni di iscrizione (*art. 11 co. 1, 2, 4 e 5*); restano in vigore le attuali modalità e condizioni per l'assolvimento dell'obbligo fino all'emanazione del regolamento da parte del CNF (*art. 11 co. 3*).

10. D: È possibile costituire società tra avvocati?

R: No; si potrà solo dopo l'emanazione di un decreto legislativo nel quale sarà comunque esclusa la partecipazione di soci di mero capitale (*art. 5*); resta confermata la possibilità, sin da subito, di costituire associazioni professionali ed s.t.p. (d.lgs. n. 96/2001).

11. D: Possono essere costituite associazioni in partecipazione?

R: Sì, sin da subito (*art. 4 co. 8*).

12. D: Vi sono dei limiti?

Sì, l'associazione non deve servire a ritrarre utili da attività professionali non effettivamente esercitate.

13. D: È possibile costituire associazioni multidisciplinari?

R: No, sino a quando non sarà adottato il regolamento ministeriale per l'individuazione delle categorie di professionisti che possono partecipare alle associazioni multidisciplinari, da emanarsi entro due anni ai sensi dell'art. 1, co. 3 (*art. 4, co. 2*).

14. D: Occorre stipulare sin da subito la polizza assicurativa per la responsabilità professionale e per infortuni?

R: No, sino a quando non sarà emanato il regolamento ministeriale (*art. 12 co. 1, 2 e 5*).

15. D: Le regole in materia di pattuizione dei compensi e conferimento dell'incarico da quando operano?

R: Da subito (*art. 13*).

16. D: I patti di quota lite sono vietati?



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

R: Sì, sin da subito (*art. 13 co. 4*). Il divieto non opera per i rapporti esauriti, mentre per quelli in corso d'effetto è opportuno una configurazione del patto in conformità alle nuove disposizioni.

17. D: I parametri previsti dalla legge si applicano immediatamente?

R: No, perché manca il regolamento ministeriale da adottare entro due anni dall'entrata in vigore della legge.

18. D: Quali sono i criteri di determinazione del compenso?

R: In mancanza di accordo, restano applicabili i parametri di cui al D.M. 140/2012 sino all'emanazione del regolamento di cui sopra (*art. 13 co. 6*).

19. D: Esiste l'obbligo di fornire il preventivo al cliente?

R: L'art. 13, co. 5 introduce una serie di obblighi informativi sulla complessità dell'incarico e l'obbligo di fornire un preventivo in forma scritta, ma solo su richiesta del cliente

20. D: L'avvocato può chiedere sin da subito il rimborso delle spese forfetarie?

R: No, la previsione è subordinata all'adozione del regolamento ministeriale relativo ai nuovi parametri (*art. 13 co. 10*).

21. D: Le nuove norme sul tirocinio sono immediatamente applicabili?

R: No, si applicano a partire dal terzo anno successivo all'entrata in vigore della legge (*art. 48*).

22. D: Qual è la durata del tirocinio?

R: Resta ferma la durata dei 18 mesi (peraltro già prevista dal D.L. 1/2012).

23. D: Le nuove norme sull'Esame di Stato sono immediatamente applicabili?

R: No, si applicheranno a partire dal terzo anno successivo all'entrata in vigore della legge (*art. 49*).

24. D: Le nuove norme in materia di continuità dell'esercizio professionale sono immediatamente applicabili?

R: No, saranno applicabili a partire dall'emanazione del regolamento ministeriale da adottarsi entro due anni dall'entrata in vigore della legge (*art. 21 co. 7*) e al regolamento della Cassa forense, da adottare entro un anno (*art. 21 co. 10*).